



AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Legge 27-12-2002, n. 289 - Art. 90
(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)

LE AGEVOLAZIONI FISCALI Per le persone fisiche (non imprese)

Comma 9 - Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 15 (ex art.13-bis), comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
- b) all' ex articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.

Con tale disposizione si stabilisce che una persona fisica può detrarre nella determinazione del proprio reddito fino a 1.500,00 euro per le erogazioni liberali effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

In questo modo i simpatizzanti, i genitori e qualunque altra persona fisica hanno la possibilità di finanziare in qualche misura le società sportive dilettantistiche e detrarre gli importi erogati dal loro reddito tassabile.

Cosa si deve fare? E' comunque opportuno tenere presente che il rapporto deve trovare formale supporto mediante il rilascio di una ricevuta che la società o l'associazione sportiva è obbligata a porre in essere nei confronti del donatore che commissiona l'erogazione. La detrazione da parte del "donatore" ovviamente avverrà in sede di dichiarazione dei redditi.

Pertanto, se un soggetto - persona fisica - eroga nei modi sopra descritti un importo di Euro 1.500,00 a titolo di liberalità ad una società o associazione sportiva dilettantistica, potrà dedurre, in sostanza, dall'Irpef dovuta in base alla propria dichiarazione dei redditi, un importo pari a 285,00 Euro (19% di 1.500,00 Euro).

Contestualmente è stata abrogata la lettera b) del comma 9, ovvero la possibilità per i titolari di reddito d'impresa di dedurre le erogazioni liberali effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ma questo si può considerare "assorbito" dal comma 8 sopra riportato e di cui si è già detto.